

ai capi a) e f) dell'imputazione, in concorso tra di loro, contenenti l'accusa di aver corrotto acque destinate all'alimentazione, perché il fatto non sussiste.

Infine, il tribunale ha condannato Sterzi Giorgio, Filipponi Bernardino, Cozzi Massimo, Bruschi Enrico e Bordoni Claudio e Cossio Ferdinando al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, demandandone la liquidazione a separato giudizio, con una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 8.000,00 in favore di Lega ambiente Volontariato Veneto e di euro 4.000,00, in favore del comune di Pescantina. L'ammontare, di carattere puramente simbolico, della provvisoria liquidata dal tribunale lascia perplessi, in considerazione di un danno di milioni di euro subiti dal comune di Pescantina, in conseguenza del mancato emungimento del percolato, che ha causato la rottura del sistema di impermeabilizzazione della discarica.

Invero, come si è accennato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico Ministero, è emerso che gli elementi inquinanti presenti nella falda sotterranea, sottostante la discarica, sono stati causati, o comunque concausati, dalle caratteristiche strutturali della discarica e dalle modalità di gestione.

Sul punto, occorre precisare che nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della discarica i livelli di percolato ammessi non dovevano mai superare l'altezza di m. 4 dal fondo della discarica nei vecchi lotti, e l'altezza di m. 1 dal fondo nei nuovi lotti. Di contro, gli accertamenti eseguiti dalla P.G., a partire dall'anno 2005, e dagli organi deputati al controllo hanno riscontrato un costante elevato superamento dei limiti consentiti, fino a raggiungere livelli medi di percolato pari a 30-40 metri. Inoltre, è emerso che, sempre in forza di provvedimenti autorizzativi, il percolato prodotto dall'azione di dilavamento da parte delle acque piovane dei rifiuti depositati, poteva essere reintrodotta in discarica, solo dopo l'emungimento e il suo trattamento al fine di farlo diventare "percolato concentrato".

Viceversa, le risultanze di indagine hanno posto in evidenza che, in realtà, dopo il trattamento, il percolato manteneva una consistenza viscosa e "caramellosa". Secondo il tribunale, tale circostanza di fatto consente di escludere che il tipo di trattamento adottato sia stato idoneo a dare al percolato caratteristiche di concentrazione, che ne avrebbero consentito la reimmissione nella discarica. Tuttavia è emerso che il percolato, nonostante la mancata riduzione allo stato di concentrato, era stato sistematicamente reintrodotta dalla Daneco in discarica nello stato viscoso sopra menzionato e che tale pratica, a lungo andare, ha provocato il cattivo funzionamento delle pompe di aspirazione del percolato.

Pertanto, si è determinato un circolo vizioso, che ha comportato, come risultato finale, il costante aumento dei livelli di percolato, contenente ovviamente elementi inquinanti, la sua sempre

maggiore consistenza e densità e la sua sempre minore aspirabilità, in quanto le pompe in dotazione erano state progettate e realizzate per asportare liquidi, e non sostanze sempre più dense.

In altre parole le pompe avrebbero dovuto aspirare percolato liquido e non, come invece accaduto, una sostanza viscosa, caramellosa, assolutamente non assimilabile al concetto di percolato concentrato. In conclusione, l'istruttoria svolta dal tribunale ha posto in evidenza come la gestione della discarica, assolutamente non conforme, ha causato un vero e proprio collasso della stessa. L'aumento del livello del percolato, di decine di volte superiore al previsto, ha dato così origine a un carico e a un aumento di pressione sulle pareti e sul fondo della discarica che, con alto grado di verosimiglianza, ha determinato la rottura del manto di impermeabilizzazione della discarica. Tale circostanza risulta acclarata dal fatto che, sotto il fondo della discarica, sono state rinvenute sostanze inquinanti attraverso i controlli eseguiti nel piezometro "M7", collocato a valle della discarica, proprio in corrispondenza della pendenza di scorrimento della falda acquifera sottostante.

Orbene, la presenza pacifica di sostanze inquinanti nel punto della falda sita a valle della discarica - e non a monte della stessa - consente al tribunale: 1) di affermare, con elevato grado di plausibilità, che il fondo e le pareti della discarica hanno subito la rottura del manto di impermeabilizzazione, con conseguente fuoriuscita in falda del suo contenuto liquido; 2) di porre in diretta correlazione causale - anche alla luce delle conclusioni del consulente del pubblico Ministero - l'inquinamento della falda con le condizioni in cui versa la discarica, a seguito della sua dissennata pluriennale gestione, da parte della Daneco.

Tanto è stato l'effetto pregiudizievole della gestione, in termini di saturazione del sito e intensità dell'inquinamento, che i livelli di inquinamento non sono diminuiti, neppure dopo il sequestro della discarica del 2006 e l'ordine di cessazione del conferimento del percolato e dei rifiuti. Con riguardo al reato sub b) e g) dell'imputazione (articolo 256, comma 2), appare evidente - secondo il tribunale - che la fuoriuscita del percolato, attraverso il manto di impermeabilizzazione del fondo della discarica, ha determinato l'infiltrazione dello stesso nelle acque sotterranee di falda in modo incontrollato e ciò che integra l'elemento materiale della contravvenzione contestata agli imputati.

Ad un tempo, con riguardo al capo c) dell'imputazione (articolo 256, commi 3 e 4), l'accertato superamento dei livelli del percolato, pacificamente rilevati nel corso delle indagini, costituisce violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alla gestione della discarica, rilasciata con le determinazioni dirigenziali indicate nel capo di imputazione. Ancora - come si è detto - la sentenza del tribunale di Verona esclude, allo stato, che vi sia stato il corrompimento di acque destinate all'alimentazione, contestato ai capi a) ed f) dell'imputazione, posto che i pozzi - situati

nei dintorni della discarica, i quali attingono acqua destinata al consumo umano - sono molto più profondi e raggiungono falde diverse da quella su cui insiste il piezometro “M7”. A ciò aggiungasi che - come indicato già dalle consulenze tecniche del PM. - la conformazione geologica del luogo impedirebbe l’infiltrazione di liquidi dal livello superiore a quello inferiore.

Infine, il tribunale ha ordinato il dissequestro dell’area posta sotto sequestro e la restituzione all’ente proprietario, previa regolarizzazione amministrativa e adozione dei provvedimenti atti ad evitare ulteriori infiltrazioni, sotto il controllo e in coordinamento con l’ARPA Veneto.

La sentenza del tribunale di Verona non è ancora definitiva, posto che è stata appellata dagli imputati, sicché i reati contestati agli imputati sono destinati a sicura prescrizione, non solo per le contravvenzioni, il cui termine di prescrizione è di anni cinque, ma anche per il delitto di omissione di atti d’ufficio, di cui al capo h) dell’imputazione, contestato al Cossio fino alla data del 12 aprile 2007. A sua volta, il prefetto di Verona ha dichiarato, in occasione della sua audizione innanzi alla Commissione, che sono in corso approfondimenti per quanto riguarda, invece, i requisiti antimafia della Daneco, di competenza della prefettura di Milano, sede legale della società, posto che tuttora risulta mancante proprio il certificato antimafia.

Sulla società Daneco va detto che, nel frattempo, in data 20 gennaio 2014, nell’ambito dell’inchiesta milanese sulle attività di bonifica del sito di Pioltello/Rodano, sono stati arrestati, tra gli altri, i vertici della società, Francesco Colucci, presidente della Daneco Impianti spa, e Bernardino Filipponi, amministratore unico della stessa. Detto questo, rimane il fatto che, ad oggi, la discarica di “Ca’ Filissine” non è stata ancora messa in sicurezza. Invero, nel 2010, si è provveduto a una semplice risistemazione del sito, mentre il comune di Pescantina si è limitato a diffidare la Daneco spa a proseguire nell’attività di estrazione e di emungimento del percolato.

Contestualmente, presso la provincia di Verona è stata creata una commissione, allo scopo di realizzare un progetto per l’impermeabilizzazione e la messa in sicurezza della discarica, trovando anche le risorse, mediante lo sblocco dei fondi deputati al *post mortem*, sul presupposto che si verteva in un caso di emergenza e di problematiche ambientali, dal momento che la discarica era stata sequestrata dall’autorità giudiziaria per problematiche strutturali (la permeabilità del terreno) e le irregolarità nella gestione.

Quindi, la provincia di Verona, d’intesa con la regione Veneto, ha stabilito di liberare alcune risorse, che sono state stanziare in due *tranches* successive, ma ad oggi, nelle parole del prefetto di Verona, su un importo complessivo di 5 milioni di euro, sono rimasti alla provincia di Verona appena 700.000 euro in deposito per un eventuale *post mortem*, cifra assolutamente insufficiente.

Si tratta di soluzioni tampone e, certamente, non definitive, in quanto non risolvono il problema di fondo, concernente il difetto di impermeabilizzazione della discarica, che permane in

tutta la sua gravità. A tale proposito, nel 2011, la Daneco spa ha presentato un progetto, modificato successivamente nel 2013, volto ad affrontare alla radice il problema del difetto di impermeabilizzazione della discarica. Si tratta, tuttavia, di un progetto estremamente invasivo dal punto di vista della movimentazione, in quanto viene prevista l'asportazione di 400.000 metri cubi di materiale di discarica e l'impermeabilizzazione di una parete, oltre che del fondo, con un costo complessivo rilevante di ben 60 milioni di euro. Inoltre, poiché secondo i tecnici della Daneco l'inquinamento della discarica è provocato sia da falde di percolato nel perimetro della discarica, sia da un terreno contiguo, l'ex vigneto Ferrari (non c'è più alcun vigneto), di proprietà privata, appariva necessario che le opere di impermeabilizzazione coinvolgessero anche tale terreno.

Il progetto è stato depositato dalla Daneco Impianti spa e dal comune di Pescantina presso la commissione VIA, ma quest'ultima voleva che si lavorasse esclusivamente sul perimetro della discarica, sicché si erano create due diverse linee di pensiero, con la conseguenza che alcuni tecnici consideravano sufficiente lavorare solo sulla discarica, mentre altri, come lo studio Dall'Acqua, ritenevano importantissimo operare in modo complessivo, coinvolgendo nell'opera anche il contiguo ex vigneto Ferrari.

Comunque, il progetto di intervento predisposto dalla Daneco spa è stato respinto dal consiglio regionale del Veneto, con delibera n. 7 dell'8 febbraio 2012, in quanto rischiava di provocare un maggiore inquinamento dell'ambiente, considerato che - come si è detto - per creare la parte su cui lavorare, occorreva sollevare un'enorme quantità di materiale, con lavori destinati a protrarsi per lungo tempo e conseguente diffusione nell'ambiente delle sostanze inquinanti contenute nella discarica.

Come si legge nel parere dell'Autorità nazionale anticorruzione del 17 giugno 2015 (doc. 536/1), seguito della segnalazione di un imprecisato movimento ecologista, sulla questione è intervenuta l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) la quale, con nota del 22 ottobre 2012 (prot. n. 101611), ha ritenuto che, con l'esclusione della bonifica del terreno adiacente (vigneto Ferrari), l'intervento di messa in sicurezza della discarica esistente potesse qualificarsi come obbligo concessorio in capo all'attuale gestore, da disciplinare con atto integrativo alla convenzione e ridefinizione della durata residua della concessione, "ovviamente dopo avere verificato l'esclusione di qualsiasi responsabilità e/o corresponsabilità dello stesso riguardo alle motivazioni che hanno portato al sequestro della discarica".

Addirittura, secondo il prefetto di Verona, l'amministrazione comunale di Pescantina era caduta proprio per le difficoltà di adozione di un progetto così impegnativo, sotto tutti i punti di vista, ambientale ed economico.

Nel frattempo, il sindaco di Pescantina, in uno degli ultimi atti della sua amministrazione, prima dello scioglimento del consiglio comunale, ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente, che impone alla società Daneco di continuare a mungere il percolato.

Infatti, è accaduto che, dopo il primo ordine di prelevamento del 2009, il percolato è stato asportato solo fino all'anno 2011. Dopo tale anno, la captazione del percolato è stata interrotta, con grave peggioramento della situazione, a tal punto che, a marzo 2013, il battente di percolato ha superato 35 metri e, attualmente, si sta dirigendo verso gli ultimi baluardi di impermeabilizzazione, rovinando la rete di raccolta delle acque meteoriche.

Inoltre, la mancata gestione del percolato da parte della Daneco spa e del comune di Pescantina, titolare dell'autorizzazione, ha comportato una commistione delle acque meteoriche con i rifiuti sottostanti e una conseguente elevata produzione di biogas, con valori di 7.000 parti per milione di metano (cfr. dichiarazioni rese, nell'audizione del 28 ottobre 2014, da Stanghellini Giuseppe, responsabile servizio controlli ambientali di Verona dell'ARPA Veneto).

Nella carenza di un costante e adeguato allontanamento del percolato, non solo, i suoi livelli in discarica sono progressivamente saliti sino alle quote attuali medie di oltre trenta metri, ma il percolato viene continuamente alimentato anche dalle acque meteoriche, che incidono sull'area di discarica. Si tratta di acque che, diversamente, avrebbero dovuto essere raccolte e allontanate in maniera separata, in quanto in origine non inquinate (cfr. relazione prefetto di Verona - doc. 108/1).

A sua volta, il commissario prefettizio, nominato dopo lo scioglimento dell'amministrazione comunale, ha presentato delle linee guida meno invasive delle precedenti, che tuttavia non affrontano il problema, in quanto prevedono soltanto l'effettuazione di carotaggi, allo scopo di valutare l'opportunità di movimentare il materiale di discarica e individuare le iniziative da mettere in atto. Tenuto conto della gravità della situazione che si è venuta a creare, non lascia tranquilli il fatto che il commissario prefettizio, nel terminare il proprio incarico nel mese di maggio 2014, abbia dichiarato che, a seguito di monitoraggio eseguito con l'ARPA Veneto, era emerso che, allo stato, non vi è compromissione della falda idropotabile.

Allo stato attuale, quindi, il prelievo del percolato risulta fermo per mancanza di risorse da parte del comune di Pescantina, che ha chiesto il "*fondo di rotazione*" alla regione Veneto, ipotizzando un progetto di sostenibilità economica con una tassa di scopo. A questa tassa di scopo dovrebbe partecipare, in maniera consistente, il consorzio di bacino di Verona 2, in quanto, diversamente, i costi per il prelievo del percolato non sarebbero sostenibili soltanto con i conferimenti dei privati, posto che il livello ipotizzato della tassa di scopo è piuttosto elevato (2.000 euro ciascuno, quindi non tutti possono essere disponibili), mentre il conferimento da parte dei privati può essere molto più limitato, nel caso di cospicua partecipazione del consorzio.

Infine, il sindaco, sollecitato sia dalla provincia, sia dalla prefettura a trovare rapidamente delle soluzioni, vorrebbe valorizzare il progetto di un comitato istituito nel gennaio 2010, che non comporta movimentazione di materiale di discarica, sicché ha dato ordine al direttore dei lavori di individuare le opere urgenti da eseguire, intendendo egli adottare, con la consulenza del professor Gianni Andreottola dell'Università di Trento, una variante del progetto ormai giacente in commissione VIA, variante che eviti l'asporto, fatto che determinerebbe una situazione diversa.

In tale contesto, la Daneco Impianti spa è stata coinvolta nella redazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica, attualmente all'esame dell'amministrazione, che prevede un'attività di trattamento chimico-fisico della falda e il successivo conferimento di rifiuti speciali non pericolosi (in luogo dei RSU), in cella all'uopo dedicata, collocata sul sedime dell'attuale discarica, al fine di garantire una sostenibile gestione post operativa trentennale.

Comunque, come osserva la Commissione di inchiesta, non v'è dubbio che si è in presenza di una situazione di stallo, con conseguenti gravissimi rischi di inquinamento della falda idropotabile per la presenza sotto la discarica di un vero e proprio profondo lago, il cui livello e la cui espansione continuano ad aumentare in modo esponenziale, nell'assenza di interventi risolutivi del comune e della regione. Pertanto, osserva ancora la Commissione, al comune di Pescantina non rimane che adire il tribunale civile per proporre nei confronti della Daneco impianti spa un'azione di risarcimento dei danni subiti, a seguito della sciagurata gestione della discarica, richiamando le considerazioni contenute nella citata sentenza del tribunale penale di Verona, la quale, sebbene non passata in giudicato, ha comunque accertato, sulla base di una consulenza tecnica, l'esistenza del nesso di causalità tra le condotte dei responsabili della Daneco spa e la rottura del manto di impermeabilizzazione della discarica e il conseguente inquinamento della falda.

Si tratta di danni a che ammontano a decine di milioni di euro, considerato che la stessa Daneco Impianti spa - come si è visto - ha quantificato in 60 milioni di euro il costo della impermeabilizzazione della discarica, sulla base di un progetto presentato alla commissione VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) della provincia di Verona.

Sul punto, vale la pena di ricordare che non sussistono problemi di capienza economica per il ristoro di tali danni da parte della società responsabile, posto che, come riferito dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri (cfr. doc. 108/1, pagina 35), la Daneco Impianti spa è una delle maggiori società italiane attiva in tutte le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti; le sue attività principali consistono nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione energetica e lo smaltimento dei rifiuti, nonché nella realizzazione di bonifiche ambientali e demolizioni speciali. La società opera sul territorio nazionale ed estero, ha

realizzato impianti negli Stati Uniti, Taiwan, Emirati Arabi Uniti e Kuwait, e sta attualmente sviluppando importanti iniziative nell'Europa Orientale.

Nel corso degli ultimi anni la Daneco ha realizzato numerosi progetti di trattamento meccanico-biologico (San Giorgio di Nogaro, Bassano del Grappa, Lamezia Terme, Cagliari) e di discariche controllate con volumetrie rilevanti (Sant'Arcangelo Trimonte, Pianopoli, Pescantina).

Di seguito, il comune di Pescantina ha fatto pervenire a questa Commissione di inchiesta il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione del 17 giugno 2015 (prot. 0077200), (doc. 536/1), sui quesiti posti alla suddetta autorità dallo stesso comune, che concernono, rispettivamente: 1) la possibilità di risolvere il rapporto contrattuale con la Daneco, a causa del suo grave inadempimento nella conduzione della discarica di Ca' Filissine; 2) la necessità o meno di un nuovo bando di gara, per l'affidamento delle attività connesse alla bonifica e messa in sicurezza del sito, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base del parere espresso dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), che con la nota del 22 ottobre 2012 (prot. n. 101611), di cui si è detto, aveva ritenuto che l'intervento di messa in sicurezza della discarica esistente potesse qualificarsi come obbligo concessorio in capo all'attuale gestore, da disciplinare con atto integrativo alla convenzione e ridefinizione della durata residua della concessione, "ovviamente dopo avere verificato l'esclusione di qualsiasi responsabilità e/o corresponsabilità dello stesso riguardo alle motivazioni che hanno portato al sequestro della discarica"; 3) la permanenza in capo alla Daneco dei requisiti di moralità di cui all'art 38, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (assenza di sentenze di condanna).

In proposito, ha osservato il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione che *"la preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto contemplata alla lettera c), derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna, è da considerare alla stregua di una misura cautelare stabilita dal legislatore al fine di evitare che la pubblica amministrazione contratti con soggetti la cui condotta illecita sia valutata incompatibile con la realizzazione di progetti d'interesse collettivo e con l'esborso di denaro pubblico"*, pur se *"non è, naturalmente, sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale, ma deve trattarsi, in ogni caso, di sentenze definitive"* (Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010). Viceversa, sugli altri due quesiti il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha osservato che, a prescindere dalla responsabilità penale dell'amministratore delegato e degli altri dirigenti della Daneco per l'inquinamento della falda, ancora *sub iudice* in sede di appello, comunque, le risultanze istruttorie hanno posto in evidenza una gestione della discarica *"non conforme alle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione alla gestione"*.

Si tratta di un dato che, di conseguenza, le stesse possono formare oggetto di apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale in sede di verifica della conformità della conduzione della gestione della discarica da parte di Daneco agli obblighi assunti in sede contrattuale. Sussistono, dunque, i presupposti per invocare la risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento della società che ha gestito la discarica, a sensi degli articoli 136 e 142 comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Inoltre, ha osservato ancora il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, gli effetti della non corretta gestione della discarica da parte della Daneco, come eventualmente accertata dall'amministrazione, vanno posti a carico della stessa Daneco, nella logica del principio "*chi inquina paga*", stabilito dagli articoli 3-ter e 239, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini del completo ristoro dei danni provocati e giammai potrebbero rappresentare l'occasione per l'affidamento diretto alla concessionaria di nuove attività retribuite e per l'ulteriore proroga, addirittura trentennale, della concessione in essere, tanto più nel caso di eventuale mutamento della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica (da RSU a rifiuti speciali non pericolosi).

Pertanto, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, una volta risolta l'attuale convenzione con Daneco, l'amministrazione comunale di Pescantina è tenuta a procedere all'affidamento delle attività di bonifica e della successiva gestione della discarica, tramite procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni. Il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione conclude affermando che quanto emerso dalle risultanze istruttorie del giudizio penale pone in evidenza che il grave inadempimento della Daneco nella gestione della discarica può certamente essere valutato dall'amministrazione comunale in sede di accertamento del requisito di cui alla lettera f) dell'articolo 38 (grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce le gara) e precludere la partecipazione della suddetta società alle prossime gare bandite dal comune di Pescantina. Successivamente, sulla base di richiesta di informazioni del presidente della Commissione di inchiesta, il sindaco del comune di Pescantina ha trasmesso alla commissione di inchiesta una serie di documenti al fine di rappresentare lo stato dell'arte (documenti 692/2, 769/2, 770/2, 783/2, 784/2, 785/2, 786/2).

Invero è accaduto che, in data 25 giugno 2015, la Daneco Impianti spa, tramite il suo professionista, abbia comunicato formalmente al comune di Pescantina la volontà di cessare definitivamente il proprio presidio presso la discarica di Ca' Filissine, a partire dal 31 luglio 2015 (termine poi spostato alla data del 10 agosto 2015) e, di conseguenza, la propria decisione a lasciare la discarica nella piena e completa disponibilità del comune di Pescantina, proprietaria del sito e titolare delle autorizzazioni, con addebito allo stesso comune della responsabilità della gestione del

sito e con la conferma di richieste risarcitorie, peraltro già in precedenza avanzate, nella somma di euro 11.640.338,47.

A fronte di tali pretese e addebiti di responsabilità da parte della Daneco, il comune di Pescantina, dopo aver approvato, con deliberazione della giunta comunale n. 79 del 2 luglio 2015, le linee guida per la messa in sicurezza e bonifica della discarica di Cà Filissine, predisposte dal dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Università di Trento, e avere richiamato la convenzione sottoscritta tra il comune di Pescantina e Aspica srl, ora Daneco Impianti spa, ha reagito conferendo alla società l'incarico di provvedere all'adeguamento della soluzione progettuale, attualmente depositata presso la commissione VIA regionale, per la messa in sicurezza e bonifica della discarica, dando atto, nell'anzidetta delibera, che la trasmissione di tali linee guida era stata disposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 242 e seguenti, nonché dell'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (*“chi inquina paga”*).

Quindi, in data 23 luglio 2015, il responsabile dell'area tecnica del comune di Pescantina, dopo avere richiamato sia la sentenza del tribunale di Verona n. 2112 del 22 ottobre 2012 (che aveva acclarato precise responsabilità gestionali della Daneco), sia il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha inoltrato alla Daneco Impianti spa una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (n. 12874), ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento amministrativo promosso dal comune di Pescantina è finalizzato all'assunzione di provvedimenti urgenti e temporanei, anche ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è volto a far fronte alla minacciata cessazione dell'attività di Daneco Impianti spa presso la discarica di Cà Filissine di Pescantina. Scopo del procedimento amministrativo è proprio quello di evitare che le decisioni unilaterali della Daneco Impianti spa - che risulta essere il principale responsabile delle gravi condizioni ambientali ed igienico-sanitarie in cui si trova il sito - possano pregiudicare la celerità della procedura di approvazione del progetto di messa in sicurezza della discarica e ostacolare l'esecuzione delle attività necessarie per assicurare l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini, nonché le condizioni igienico sanitarie dei luoghi. Inoltre, il sindaco di Pescantina ha inviato, in pari data, alla Daneco Impianti spa e alla Depuracque Sviluppo srl altra comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (n. 12875), finalizzato all'assunzione di provvedimenti urgenti e temporanei per garantire la prosecuzione provvisoria della gestione della discarica, anche ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di seguito, il sindaco di Pescantina, con ordinanza in data 3 agosto 2015 (doc. 769/2), ha intimato alla Daneco Impianti spa con sede in Roma, via Sardegna 38, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di proseguire senza alcuna interruzione la custodia e lo svolgimento

delle operazioni e di tutte le attività indifferibili e urgenti per la gestione provvisoria della discarica di Cà Filissine, ivi comprese tutte le attività connesse, quali, ad esempio, quelle del controllo del biogas, delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione del sito, del controllo della falda acquifera sottostante e di tutte le altre operazioni previste dal piano di controllo e monitoraggio approvato dalla provincia di Verona. Si tratta di operazioni volte ad impedire che le condizioni ambientali e igienico sanitarie dell'impianto possano pregiudicare l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini, potendo costituire un pericolo per la salute e l'igiene pubblica (e ciò sino alla scadenza dell'ordinanza, fissata in novanta giorni).

Con la stessa ordinanza (doc. 769/2), il sindaco di Pescantina ha avvertito la Daneco Impianti spa che dovevano essere considerati tuttora perduranti gli obblighi contenuti nell'ordinanza n. 66 del 1° luglio 2015, indicando in 90 giorni il periodo di validità dell'ordinanza, con riserva di assumere ulteriori provvedimenti nel caso in cui non fosse stato possibile, per cause oggettive, affidare la gestione provvisoria ad un nuovo gestore.

Infine, l'ordinanza sindacale anzidetta ha disposto: 1) che gli Uffici e gli Organi competenti del comune di Pescantina predispongano tutti gli atti amministrativi necessari, completi di copertura finanziaria, finalizzati all'individuazione di un nuovo soggetto, incaricato della gestione provvisoria della discarica, in attesa dell'approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente, nonché della successiva individuazione del soggetto, deputato alla gestione definitiva e all'esecuzione progetto di bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente della discarica Cà Filissine; 2) che l'ufficio competente avvii la procedura per recuperare dal soggetto inadempiente (la Daneco Impianti spa) i costi e/o il risarcimento del danno conseguente all'intervento sostitutivo esercitato con la stessa ordinanza, in ottemperanza al principio "chi inquina paga".

Infine, la giunta comunale di Pescantina, con delibera in data 11 settembre 2015, ha approvato la variante al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica di Ca' Filissine, trasmesso dalla società di Ingegneria Georicerche srl, progetto già depositato presso la Commissione regionale VIA, per il giudizio di compatibilità ambientale e l'approvazione. (doc. 879/3).

In conclusione, la vicenda della discarica di Cà Filissine, dopo un inizio poco brillante, avendo a suo tempo il comune di Pescantina scelto che la gestione della discarica fosse senza responsabilità da parte del gestore, il quale non era tenuto a occuparsi dello smaltimento del percolato, dopo il grave danno ambientale causato dalla Daneco Impianti spa, proprio a causa della pessima gestione della discarica, vede oggi lo stesso comune di Pescantina impegnato in prima linea nei confronti della società di gestione, chiamata sia alla gestione provvisoria della discarica, sia a risarcire i gravi

danni provocati. Si tratta, comunque, di una situazione insostenibile per un piccolo comune, come quello di Pescantina, che si trova ad affrontare da solo una situazione di estrema gravità, ormai dal lontano 2006 e, cioè, all'atto dell'avvenuto sequestro preventivo della discarica da parte del gip del tribunale di Verona.

Tutto ciò nella piena consapevolezza della regione Veneto e della provincia di Verona che, come si è detto, non hanno liberato le risorse necessarie, neanche per la messa in sicurezza della discarica. In tale contesto, desta molte perplessità l'iniziativa da parte della regione Veneto laddove, con note rispettivamente del 14 aprile 2016 (doc. 1168/2) e del 27 aprile 2016 (doc. 1167/2), ha inviato al Ministro dell'ambiente richiesta di inserimento della discarica per rifiuti urbani di Pescantina tra i siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche, limitandosi a sottolineare fatti già noti e, cioè, che l'inquinamento risulta in continua crescita in ragione della infiltrazione di percolato nelle acque sotterranee, stimata in circa 15 metri cubi al giorno, e che il mancato intervento di bonifica ambientale potrebbe comportare, oltre alla compromissione della falda destinata ad uso irriguo, la tracimazione del percolato, che ha ormai superato i trenta metri di battente e sta raggiungendo il culmine delle scarpate. All'inquinamento ambientale, poi, va aggiunto il rischio di disastro ambientale, determinato dal fatto che la mancata gestione del biogas prodotto dal corpo rifiuti espone il sito a rischio di esplosione, con gravi conseguenze stante la vicinanza di agglomerati urbani nel raggio di 200 metri. Infine, nella stessa missiva, si chiede al Ministero di esprimere il proprio parere sul progetto presentato dal comune di Pescantina per il conferimento dei rifiuti speciali, pure contenuti nella discarica, in cella all'uopo dedicata, collocata sul sedime della stessa discarica.

La richiesta della regione Veneto nulla spiega in ordine ai fatti che hanno alimentato la crisi totale della discarica, né espone le iniziative e gli interventi di competenza della stessa regione per impedire l'aggravamento della situazione, quale è andata maturando nel corso degli anni, in quanto, all'evidenza, nessuna concreta iniziativa, con la liberazione di fondi necessari (quantomeno, alla messa in sicurezza della discarica), è stata posta in essere dalla regione Veneto, che arriva addirittura a richiedere il parere del Ministro su un progetto di parziale messa in sicurezza, presentato dal comune di Pescantina.

Si è dunque in presenza di un atteggiamento, da parte della regione Veneto, che sembra volto ad evitare l'assunzione di oneri in una situazione che può definirsi oltremodo difficile, nonché di una iniziativa che - accompagnata dagli inadempimenti della Daneco Impianti spa agli obblighi contenuti nelle ordinanze sindacali - sembra finalizzata a riversare sul Ministero dell'ambiente

inadempienze e costi a carico della stessa regione Veneto, mediante l’inserimento della discarica di Pescantina in un sito di interesse nazionale.

Comunque, alla nota del 14 aprile 2016 della regione Veneto (doc. 1168/2) ha dato puntuale riscontro, in data 29 aprile 2016 (doc. 1168/1), il direttore generale del Ministero dell’ambiente che, dopo aver auspicato la necessità di uno sforzo economico da parte della regione Veneto, in considerazione del fatto che il sito anzidetto risulta censito tra i siti contaminati di interesse pubblico del Piano regionale dei rifiuti, ha respinto la richiesta della regione Veneto, sulla base dell’assorbente considerazione che le discariche non sono annoverate tra le tipologie di attività che definiscono l’interesse nazionale della criticità ambientale, a mente dell’articolo 252, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 36 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conclude la nota di riscontro del direttore generale del Ministero, sottolineando che l’inserimento di un sito tra quelli di interesse nazionale non comporta di diritto l’assegnazione di risorse da parte dello Stato, né pone in capo al Dicastero dell’ambiente alcune obbligo di bonifica, in quanto il citato articolo 252, al comma 5, pone in capo all’amministrazione centrale un mero potere di “predisposizione” dell’intervento, la cui concreta attuazione è demandata agli enti territorialmente competenti e, cioè, il comune e la regione.

3.2 La discarica Cà Baldassarre nel comune di Valeggio sul Mincio

Come si è detto, nella provincia di Verona vi è un’altra discarica - anch’essa ormai cessata - per il conferimento di rifiuti solidi urbani, la “Cà Baldassarre”, sita nel comune di Valeggio sul Mincio, anch’essa di proprietà comunale, gestita dalla società Bastian Beton, con sede in Villafranca di Verona.

La discarica ha iniziato la sua attività nel 1983 e non è più operativa dal 18 luglio 1996, sicché la regione Veneto, in data 2 settembre 1996, ha approvato l’utilizzo del fondo “*post mortem*”, per lo smaltimento del percolato.

Com’è noto, i fondi *post-mortem* sono costituiti per oneri futuri di ripristino, che comprendono anche i costi della gestione post-operativa fino alla completa riconversione a verde delle aree interessate.

L’esaurimento del fondo *post-mortem*, avvenuto nel 2011, ha creato problemi in quanto la società Bastian Beton si è rifiutata di proseguire nell’attività di asportazione del percolato, aprendo un contenzioso con il comune di Valeggio sul Mincio, affidato a un collegio arbitrale che, con lodo pronunciato in data 9 luglio 2012, ha dichiarato la risoluzione della convenzione precedentemente

stipulata tra le due parti e l'esonero della società concessionaria da impegni economici connessi all'asportazione del percolato.

Da ultimo, il consiglio comunale di Valeggio sul Mincio, con delibera n. 66 del 22 novembre 2013, nelle more dell'esito dell'appello proposto avverso il predetto lodo arbitrale, ha approvato una bozza di convenzione per l'utilizzo del fondo di rotazione della regione Veneto, destinato a finanziare la sistemazione del pacchetto di copertura sommitale e la gestione della fase residua di "post esercizio" della discarica.

Comunque, si osserva, anche per quanto riguarda la discarica "Cà Baldassarre", già cessata da quasi vent'anni, continuano a porsi i problemi connessi al prelievo del percolato, posto che ormai i fondi *post mortem* sono esauriti e, come già si è visto a proposito della discarica di "Ca' Filissine" di Pescantina, allo stato, non si intravedono soluzioni, né soprattutto programmi di intervento risolutivi degli enti territoriali preposti, per mancanza di fondi. Tuttavia la discarica, realizzata non in modo conforme, presenta seri problemi di assestamento che stanno compromettendo la impermeabilizzazione, come peraltro dichiarato dal responsabile del servizio controlli ambientali di Verona, Giuseppe Stanghellini.

3.3 La discarica di Torretta di Legnago

Infine, anche la discarica di rifiuti solidi urbani di Torretta di Legnago, l'unica in funzione nella provincia di Verona, è stata oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica in Verona, che ha ipotizzato nei confronti dei responsabili della gestione il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che gli atti relativi sono stati trasmessi alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, ma la dottoressa Valeria Ardito, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica in Verona, nella sua audizione del 27 ottobre 2014, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esito delle indagini svolte dalla stessa direzione distrettuale.

La discarica di Torretta, che si trova a valle della fascia di ricarica degli acquiferi, con una sostanziale non vulnerabilità dell'acquifero sottostante, manifesta continui e reiterati superamenti di alcuni parametri, quali solfati e manganese, dovuti soprattutto ai primi lotti, che erano realizzati nel vecchio alveo del fiume Tartaro, che è stato poi deviato nel Canalbiano (cfr. dichiarazioni rese dal signor Stanghellini).

4. Le criticità concernenti le discariche per rifiuti speciali

4.1 La discarica di Ca' Capri, nel comune di Sona

Oltre alle discariche per rifiuti solidi urbani, sul territorio della provincia di Verona insistono, n. 5 discariche per la raccolta di rifiuti inerti, regolarmente funzionanti, nonché n. 6 impianti per rifiuti non pericolosi, di cui quattro attivi e due inattivi.

I due impianti inattivi sono la discarica per *car-fluff*, sita in località Ca' di Capri, a cavallo tra il comune di Sona e quello di Verona e la discarica sita in località Lioncello, nel comune di San Bonifacio. In ordine a quest'ultima discarica non vi sono problemi, mentre diversi problemi sono insorti per la discarica sita in località Ca' di Capri, gestita dalla ditta Rotamfer - Rottami ferrosi Italia spa.

La discarica è stata sottoposta a sequestro penale nel mese di ottobre 2007, in quanto venivano versati rifiuti pericolosi contenenti idrocarburi, ed è stata dissequestrata nel mese di marzo 2014. In particolare, la situazione della discarica era altamente pericolosa, come ha riferito alla Commissione il legale di Legambiente, Fausto Scarpini, nel corso dell'audizione svolta il 28 ottobre 2014, posto che nella discarica Rotamfer di Ca' di Capri - che avrebbe dovuto contenere solo rifiuti *fluff*, cioè, la parte non metallica che residua dalla distruzione delle autovetture - era stata certificata una quantità in uscita di diossina, con temperature che superavano i 400 gradi centigradi, per effetto degli oli combustibili, che bruciavano all'interno della stessa. Sul punto, il sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Valeria Ardito, nel corso della sua audizione, ha riferito che interessante e complessa è stata l'indagine sull'azienda Rotamfer, i cui amministratori sono stati rinviati a giudizio davanti il tribunale di Verona.

Invero, le indagini svolte dalla procura della Repubblica hanno consentito di appurare che la Rotamfer smaltiva rottami di autoveicoli, come se si trattasse di rifiuti speciali, già bonificati, mentre in realtà si trattava di autoveicoli sui quali non era stato effettuato alcun intervento di bonifica e, dunque, erano rifiuti tossici e nocivi, per la presenza al loro interno di batterie, di oli combustibili e via dicendo.

Le indagini della procura della Repubblica in Verona hanno coinvolto e portato agli arresti domiciliari il dottor Tacconi, direttore dell'ARPA di Verona dell'epoca, e altre persone. Tuttavia, l'indagine è stata smembrata poiché centinaia di conferitori sono stati si tratti a giudizio, ma in tutte le parti d'Italia.

Inoltre è accaduto che, nel 2010, quando la procura della Repubblica presso il tribunale di Verona si accingeva a chiedere il rinvio a giudizio degli indagati per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo n. 152 del 2006, sul traffico illecito di rifiuti, è intervenuta la norma contenuta nell'articolo 11 legge 13 agosto 2010 n. 136, che modificando l'articolo 51, comma 3 bis, codice procedura penale, ha attribuito la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti alle procure distrettuali. Di conseguenza, la procura della Repubblica in Verona ha trasmesso gli atti alla

direzione distrettuale antimafia di Venezia; tuttavia, la procura distrettuale, non ritenendo la sussistenza del reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, ha ritrasmesso gli atti alla procura della Repubblica in Verona, che ha ottenuto il rinvio a giudizio degli indagati per i residui reati contravvenzionali.

Purtroppo, come già osservato dalla dottoressa Ardito, una buona parte dei reati contestati è prescritta, mentre quasi tutto il resto è destinato a prescriversi nel mese di marzo 2015. Tutto ciò precisato sul piano penale, va rilevato che, in ordine a tale discarica, il responsabile servizi ambientali di Verona dell'ARPA Veneto, Giuseppe Stanghellini, nel corso della sua audizione, ha riferito che, in effetti, vi sono stati degli incendi, dovuti alla presenza di concentrazioni elevate di idrocarburi e di alluminio, ma che era stata effettuata una successiva insufflazione di azoto liquido per raffreddare la discarica e che, allo stato, non vi erano problemi di battente di percolato, posto che il gestore, in via autonoma, aveva effettuato delle coperture provvisorie della discarica mediante teli impermeabili saldati, che ne garantivano la sicurezza da infiltrazioni.

Il prefetto di Verona, nella sua relazione alla Commissione (cfr. doc. 4/2), ha riferito che la provincia di Verona, facendo seguito al provvedimento di diffida del 7 marzo 2011, al termine delle ulteriori attività di verifica, con nuovo provvedimento n. 5797/12 del 21 dicembre 2012, archiviava il procedimento di diffida precedentemente avviato carico della ditta "Rotamfer", in quanto il gestore risultava aver ottemperato agli obblighi imposti, mentre la discarica veniva dissequestrata dall'autorità giudiziaria.

Allo stato, a seguito di ricorsi presentati da Legambiente, il Consiglio di Stato ha annullato l'AIA già ottenuta dalla discarica, che dal mese di luglio 2014 è priva di autorizzazione. Comunque - così nella conclusione di Stanghellini - *"è una cosa che si deve smuovere e arriverà anche l'AIA"*.

In realtà, la situazione della discarica è molto compromessa. Invero, il legale di Legambiente, Fausto Scarpini, nell'audizione svolta il 27 ottobre 2014, ha ripercorso sinteticamente la vicenda, riferendo in ordine a numerose controversie davanti al giudice amministrativo, che avevano opposto Legambiente Verona alla regione Veneto e alla società, in relazione a delibere di ampliamento della discarica.

Vi era stato un tentativo della regione Veneto, a cavallo del processo penale, con la delibera n. 713 del 2002, di rilasciare una nuova autorizzazione per discarica di rifiuti speciali, che in realtà, per la tipologia di autorizzazione, mascherava una discarica di rifiuti pericolosi. Difatti, dapprima il TAR e, successivamente, il Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso dell'associazione ambientalista, affermando che l'autorizzazione non poteva essere rilasciata, proprio perché mascherava una discarica di rifiuti pericolosi.

Quindi, nel 2006, veniva concesso un ulteriore ampliamento, sempre per *fluff*, consentendo, nonostante le indagini penali, l'ampliamento della discarica e la possibilità di elevarla a 12 metri sopra il livello del terreno. Legambiente faceva ricorso anche contro questa autorizzazione, ma il TAR respingeva il ricorso perché, dal punto di vista formale, l'autorizzazione appariva in regola. Successivamente, nel 2007, è partita l'indagine della procura di Verona, denominata *Money fluff*, proprio nei confronti dei dirigenti di Rotamfer nonché di alcuni esponenti dell'ARPA di Verona.

In seguito a una consulenza tecnica della procura della Repubblica in Verona, la commissione VIA regionale rilasciava il parere n. 315 del 2010, con cui recepiva tutte le osservazioni contenute nella consulenza tecnica della procura della Repubblica, in considerazione del fatto che il *fluff*, bruciando, produce diossina e che, in precedenza, nella discarica si erano verificati ben due incendi. Nel 2010, la commissione VIA imponeva, con il parere n. 315, la definizione classica di messa in sicurezza, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, facendo divieto di introdurre nuovo *fluff* e disponendo l'introduzione di rifiuti inerti ad alto peso specifico, al fine di consentire una cappa sopra la discarica e la dismissione della discarica. Tuttavia, al parere della commissione di VIA non veniva dato seguito dalla giunta regionale. Viceversa, nel mese di novembre 2013, la nuova commissione VIA ha emesso i pareri n. 441 e n. 445, nei quali, nonostante l'uso della terminologia "messa in sicurezza", non è contenuto l'obbligo di dismissione della discarica. Di conseguenza, non solo, viene consentito il conferimento del *fluff* ma, oltre alla quantità di rifiuti prevista precedentemente, viene altresì autorizzato l'inserimento di circa ulteriori 350.000 rifiuti pesanti per coprire tutto il resto.

4.2 La discarica Geo Nova nel comune di Sommacampagna

Sempre nell'ambito delle discariche, un'altra particolare criticità della provincia veronese investe la discarica Geo Nova, partita come un *project financing* con il comune di Sommacampagna. Si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (codice CER 19.12.12), gestita dalla Pro-In.

Questa discarica, per carenze progettuali che adesso stanno venendo in evidenza, ha avuto dei cedimenti dello strato di impermeabilizzazione delle sponde sia nella fase di realizzazione, sia addirittura nella fase di allestimento di tali sponde, che attualmente hanno raggiunto un angolo di inclinazione preoccupante, pari a 34 gradi. Comunque, il responsabile del servizio controlli ambientali di Verona, Stanghellini, ha riferito che sono state eseguite indagini, anche di tipo radar, per verificare la continuità dello strato di argilla.

5. L'impianto di trattamento della Sun Oil Italiana, nel comune di Sona